



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2007  
(OR. en)**

**14970/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0250 (ACC)**

**ACP 248  
WTO 247  
UD 114**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico**

**REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO**

**del**

**recante applicazione dei regimi per prodotti originari  
di alcuni Stati appartenenti al gruppo  
degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)  
previsti in accordi che istituiscono,  
o portano a istituire, accordi di partenariato economico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000<sup>1</sup> (qui di seguito "accordo di partenariato ACP-CE"), prevede che accordi di partenariato economico (APE) debbano entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2008.
- (2) L'accordo di partenariato ACP-CE prevede il mantenimento fino al 31 dicembre 2007 del regime commerciale di cui all'allegato V dell'accordo stesso.
- (3) Dal 2002 la Comunità negozia accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati ACP, suddiviso in sei regioni comprendenti rispettivamente i Caraibi, l'Africa centrale, l'Africa orientale e australe, gli Stati insulari del Pacifico, la Comunità di sviluppo dell'Africa australe e l'Africa occidentale. Tali accordi di partenariato economico saranno conformi agli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC, favoriranno l'integrazione regionale e promuoveranno la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme, promuovendone quindi lo sviluppo sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti ad eliminare la povertà e a migliorare le condizioni di vita nei paesi ACP. In una prima fase, potrebbero concludersi negoziati su accordi tesi all'istituzione di accordi di partenariato economico riguardanti almeno regimi per le merci compatibili con l'OMC, da integrare quanto prima possibile con accordi di partenariato economico completi, coerenti con i processi di integrazione regionale economica e politica.
- (4) Tali accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico per i quali i negoziati sono stati conclusi prevedono che le parti possano adottare misure per applicare l'accordo, nella misura del possibile, prima della sua applicazione provvisoria su base reciproca. È opportuno adottare misure per applicare gli accordi sulla base di queste disposizioni.

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo del 22 dicembre 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

- (5) Le disposizioni del presente regolamento devono essere modificate, secondo necessità, conformemente agli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, se e quando tali accordi sono firmati e conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato e sono applicati provvisoriamente o in vigore. I regimi devono avere termine in tutto o in parte se gli accordi in questione non entrano in vigore entro un termine ragionevole secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
- (6) Per le importazioni nella Comunità, i regimi previsti dagli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico dovrebbero prevedere un accesso senza dazi e l'assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi. Tali regimi sono soggetti a periodi e regimi transitori per alcuni prodotti sensibili e regimi specifici per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tenuto conto delle particolarità della situazione del Sudafrica, ai prodotti originari del Sudafrica dovrebbero continuare ad applicarsi le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro<sup>1</sup> (in prosieguo denominato "ASSC"), fino all'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il Sudafrica che istituisce, o porta a istituire, accordi di partenariato.

---

<sup>1</sup> GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1. Accordo modificato dal protocollo addizionale del 25 giugno 2005 (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 33).

- (7) Anziché basarsi sui regimi speciali per i paesi meno sviluppati previsti dal regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate<sup>1</sup>, è preferibile che i paesi meno sviluppati che sono anche Stati ACP fondino i loro futuri rapporti commerciali con la Comunità su accordi di partenariato economico. Per facilitare questa evoluzione, è opportuno prevedere che i paesi che hanno concluso negoziati su accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico e che possono usufruire dei regimi stabiliti dal presente regolamento possano continuare ad avvalersi, per un periodo limitato, dei regimi speciali a favore dei paesi meno sviluppati previsti dal regolamento (CE) n. 980/2005 per i prodotti per i quali i regimi transitori stabiliti dal presente regolamento sono meno favorevoli.
- (8) Le norme d'origine applicabili alle importazioni effettuate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere, per un periodo transitorio, quelle enunciate nell'allegato II del presente regolamento. Tali norme d'origine dovrebbero essere sostituite da quelle allegate ad ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima..
- (9) È necessario prevedere la possibilità di una sospensione temporanea dei regimi stabiliti dal presente regolamento in caso di assenza di cooperazione amministrativa, di irregolarità o di frode. Quando uno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni su un'eventuale frode o un'assenza di cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la normativa comunitaria pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

- (10) È opportuno che il presente regolamento preveda regimi transitori per lo zucchero e il riso e meccanismi transitori speciali di salvaguardia e di sorveglianza applicabili dopo la fine dei regimi transitori.
- (11) Nel quadro dei regimi transitori per lo zucchero, ai sensi della decisione del Consiglio 2007/627/CE<sup>1</sup> il protocollo n. 3 sullo zucchero ACP accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE cesserà di applicarsi dal 1° ottobre 2009.
- (12) Alla scadenza del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP e in considerazione della particolare sensibilità del mercato dello zucchero, è opportuno adottare misure transitorie per questo prodotto. È del pari opportuno adottare misure transitorie specifiche di sorveglianza e di salvaguardia per alcuni prodotti agricoli trasformati con tenore di zucchero potenzialmente elevato, che potrebbero essere oggetto di scambi commerciali allo scopo di eludere le misure transitorie specifiche di salvaguardia riguardanti le importazioni di zucchero nella Comunità.
- (13) È altresì opportuno adottare misure generali di salvaguardia per i prodotti oggetto del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> Decisione 2007/627/CE del Consiglio, del 28 settembre 2007, recante denuncia a nome della Comunità del protocollo 3 sullo zucchero ACP che figura nella convenzione ACP-CEE di Lomé e delle corrispondenti dichiarazioni allegate alla suddetta convenzione, contenute nel protocollo 3 annesso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CEE, nei confronti delle Barbados, del Belize, della Repubblica del Congo, della Repubblica della Costa d'Avorio, della Repubblica delle isole Fiji, della Repubblica della Guyana, della Giamaica, della Repubblica del Kenya, della Repubblica del Madagascar, della Repubblica del Malawi, della Repubblica di Maurizio, della Repubblica del Mozambico, della Federazione di Saint Kitts e Nevis, della Repubblica di Suriname, del Regno di Swaziland, della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica di Trinidad e Tobago, della Repubblica d'Uganda, della Repubblica di Zambia e della Repubblica dello Zimbabwe (GU L 255 del 29.9.2007 pag. 38).

- (14) Considerata la particolare sensibilità dei prodotti agricoli, è opportuno che misure bilaterali di salvaguardia possano essere adottate quando le importazioni causano o minacciano di causare perturbazioni nei mercati di questi prodotti o nei meccanismi che regolano tali mercati.
- (15) Come disposto dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, occorre tenere debitamente conto, in tutte le politiche comunitarie, delle particolari situazioni strutturali, economiche e sociali delle regioni ultraperiferiche della Comunità, in particolare per quanto riguarda le politiche doganali e commerciali.
- (16) Occorre quindi tenere conto in modo particolare della sensibilità dei prodotti agricoli, specie dello zucchero, nonché della vulnerabilità e degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche della Comunità nel definire in modo efficace le norme relative alle salvaguardie bilaterali.
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 184 del 17.7.1999, p. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (18) Il presente regolamento rende necessaria l'abrogazione dei regolamenti in vigore adottati nel quadro dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, in particolare il regolamento (CE) n. 2285/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-CE<sup>1</sup>, il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e dal Pacifico (Stati ACP)<sup>2</sup>, e l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane<sup>3</sup>. Di conseguenza, tutte le misure di applicazione basate sulle disposizioni abrogate sono rese obsolete,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

<sup>3</sup> GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.



# Capitolo 1

## Oggetto, ambito di applicazione e accesso al mercato

### *Articolo 1*

#### *Oggetto*

Il presente regolamento applica i regimi per i prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.

### *Articolo 2*

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.
2. Deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, il Consiglio modifica l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra la Comunità e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.

3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, non modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:
- a) se la regione o lo Stato comunica la sua intenzione di non ratificare un accordo in forza del quale è stato incluso all'allegato I;
  - b) se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo; o
  - c) se l'accordo è annullato o se la regione o lo Stato interessato mette fine ai suoi diritti e obblighi derivanti dall'accordo, anche se quest'ultimo resta in vigore.

### *Articolo 3*

#### *Accesso al mercato*

1. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, sono soppressi i dazi all'importazione su tutti i prodotti compresi nei capitoli da 1 a 97, escluso il capitolo 93, del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I. La soppressione è soggetta ai meccanismi transitori di salvaguardia e di sorveglianza di cui agli articoli 9 e 10, nonché ai meccanismi generali di salvaguardia di cui agli articoli da 11 a 22.
2. Per i prodotti che rientrano nel capitolo 93 del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I, continuano a essere applicati i dazi della nazione più favorita in vigore.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005, i prodotti originari dei paesi meno sviluppati di cui all'allegato I di detto regolamento che sono inclusi nell'allegato I del presente regolamento continuano a beneficiare, oltre ai regimi stabiliti dal presente regolamento, delle preferenze previste dal regolamento (CE) n. 980/2005:
- a) i prodotti della voce tariffaria 1006, tranne la sottovoce 1006 10 10, fino al 31 dicembre 2009;
  - b) i prodotti della voce tariffaria 1701, fino al 30 settembre 2009.
4. Il paragrafo 1 del presente articolo e gli articoli 6, 7 e 8 non si applicano ai prodotti originari del Sudafrica. Questi prodotti sono soggetti alle pertinenti disposizioni dell'ASSC. Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, è aggiunto al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un accordo di partenariato economico.
5. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti della voce tariffaria 0803 0019 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della Comunità fino al 1° gennaio 2008. Il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 7 non si applicano ai prodotti della voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare fino al 1° gennaio 2018. Tali periodi sono prorogati fino al 1° gennaio 2028, salvo diverse disposizioni convenute tra le Parti degli accordi corrispondenti. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* che informa le parti interessate della cessazione di questa disposizione.

## **Capitolo II**

### **Norme d'origine e cooperazione amministrativa**

#### *Articolo 4*

#### *Norme d'origine*

1. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II si applicano per determinare se i prodotti siano originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I.
2. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II sono sostituite da quelle allegate ad ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori. Nell'avviso è indicata la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le norme d'origine figuranti nell'accordo sono applicate a tutti i prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.
3. La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>1</sup>, verifica l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni dell'allegato II. Modifiche tecniche di tale allegato e decisioni sulla sua gestione possono essere adottate secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

---

<sup>1</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

## *Articolo 5*

### *Cooperazione amministrativa*

1. Se la Commissione constata, sulla base di informazioni oggettive, un'assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, può sospendere temporaneamente la soppressione dei dazi di cui agli articoli 3, 6 e 7 (qui di seguito "il trattamento pertinente"), secondo quanto disposto dal presente articolo.
  
2. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:
  - a) l'inosservanza ripetuta dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti in questione;
  - b) il rifiuto ripetuto di procedere alla verifica successiva della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o un ritardo ingiustificato nell'adempimento di questi obblighi;
  - c) il rifiuto ripetuto di autorizzare l'effettuazione di missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del pertinente trattamento o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o di frode può essere fatta, tra l'altro, quando si osservi un rapido incremento, di cui non si dia una spiegazione soddisfacente, delle importazioni di merci, che ecceda il livello abituale di produzione e la capacità di esportazione della regione o dello Stato in questione.

3. Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il pertinente trattamento può essere sospeso in base alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, purché la Commissione abbia:
- a) informato il comitato di cui all'articolo 24;
  - b) informato la regione o lo Stato interessato secondo le pertinenti procedure vigenti nei rapporti tra la Comunità e tale regione o Stato; e
  - c) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.
4. Il periodo di sospensione di cui al presente articolo è limitato alla durata necessaria per proteggere gli interessi finanziari della Comunità. È di durata non superiore a sei mesi e può essere rinnovato. Al termine di tale periodo, la Commissione decide o di porre termine alla sospensione dopo avere informato il comitato di cui all'articolo 24, o di prorogarla, applicando la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le procedure di sospensione temporanea di cui ai paragrafi da 2 a 4 sono sostituite da quelle stabilite in ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori. Nell'avviso è indicata la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le procedure di sospensione temporanea stabilite dall'accordo sono applicate ai prodotti oggetto del presente regolamento.
6. Per applicare la sospensione temporanea stabilita negli accordi con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, la Commissione provvede senza indugio:
- a) a informare il comitato di cui all'articolo 24 dell'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode; e
  - b) a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.

La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

# Capitolo III

## Disposizioni provvisorie

### SEZIONE 1

#### RISO

##### *Articolo 6*

##### *Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi*

1. I dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 sono soppressi dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei dazi all'importazione sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono soppressi dal 1° gennaio 2008.
2. I seguenti contingenti tariffari a dazio zero sono aperti per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1006, esclusa la sottovoce 1006 10 10, originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I che fanno parte della regione CARIFORUM:
  - a) 187 000 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008;



- b) 250 000 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.
3. Le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 sono determinate secondo le procedure di cui agli articoli 13 e 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>1</sup>.

## **SEZIONE 2**

### **ZUCCHERO**

#### *Articolo 7*

#### *Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi*

1. I dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 sono soppressi dal 1° ottobre 2009.

---

<sup>1</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento abrogato dal 1° settembre 2008 dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

2. Oltre ai contingenti tariffari aperti e gestiti ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>1</sup>, i seguenti contingenti tariffari sono aperti per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009:
- a) 150 000 tonnellate in equivalente zucchero bianco a dazio zero riservate ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 e nell'allegato I del presente regolamento. Questo contingente tariffario è distribuito tra le regioni secondo quantità determinate in base agli accordi in forza dei quali tali regioni o Stati sono inclusi all'allegato I; e
  - b) 80 000 tonnellate in equivalente zucchero bianco a dazio zero riservate ai prodotti originari di regioni o Stati che non fanno parte dei paesi meno sviluppati e che sono elencati nell'allegato I. Questo contingente tariffario è distribuito tra le regioni secondo quantità determinate in base agli accordi in forza dei quali tali regioni o Stati sono inclusi all'allegato I.
3. L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 318/2006 si applica alle importazioni effettuate a titolo dei contingenti tariffari di cui al paragrafo precedente.
4. Le modalità di distribuzione per regione e di applicazione dei contingenti tariffari di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

---

<sup>1</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

*Articolo 8*  
*Regime transitorio*

Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2012, l'articolo 7, paragrafo 1, non si applica alle importazioni di prodotti compresi nel codice NC 1701, a meno che l'importatore si impegni ad acquistare tali prodotti a un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento cif di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 318/2006 per la corrispondente campagna di commercializzazione.

*Articolo 9*  
*Meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero*

1. Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2015 il trattamento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, per le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e che non fanno parte dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 può essere sospeso quando:
  - a) le importazioni originarie di regioni o Stati che fanno parte degli Stati ACP ma non dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 sono superiori alle quantità seguenti:
    - i) 1,38 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2009/2010;
    - ii) 1,45 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2010/2011;
    - iii) 1,6 milioni di tonnellate per le campagne di commercializzazione da 2011/2012 a 2014/2015; e
  - b) le importazioni originarie dell'insieme degli Stati ACP sono superiori a 3,5 milioni di tonnellate.

2. Le quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere distribuite per regione.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I richiedono una licenza di importazione.
4. La sospensione del trattamento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, ha termine alla fine della campagna di commercializzazione durante la quale è stata introdotta.
5. Le modalità della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1 e per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo e le decisioni di sospensione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

#### *Articolo 10*

##### *Meccanismo di sorveglianza transitorio*

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2015, le importazioni di prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 9099, 1806 1030, 1806 1090, 2106 9059, 2106 9098 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono soggette al meccanismo di sorveglianza di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 del 1°3.2007, pag. 6).

2. Grazie a questo meccanismo di sorveglianza, la Commissione verifica se, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di uno o più di tali prodotti originari di una determinata regione registra un incremento cumulativo superiore al 20% rispetto alla media delle importazioni annuali dei tre periodi di dodici mesi precedenti.
3. Se il livello di cui al paragrafo 2 è raggiunto, la Commissione analizza la struttura degli scambi, la giustificazione economica e il tenore di zucchero di tali importazioni. Se conclude che queste importazioni sono utilizzate per eludere i contingenti tariffari, i regimi transitori e il meccanismo di salvaguardia speciale di cui agli articoli 7, 8 e 9, la Commissione può sospendere, fino al termine della campagna di commercializzazione interessata, l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, alle importazioni di prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 9099, 1806 1030, 1806 1090, 2106 9059, 2106 9098, originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e che non fanno parte dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.
4. Le modalità della gestione di questo sistema e le decisioni di sospensione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

# Capitolo IV

## Disposizioni generali di salvaguardia

### *Articolo 11*

#### *Definizioni*

Ai fini del presente capitolo, si intende per:

- a) "industria comunitaria", tutti i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio della Comunità o i produttori comunitari la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione comunitaria totale di questi prodotti;
- b) "pregiudizio grave", un deterioramento generale rilevante della situazione dei produttori comunitari;
- c) "minaccia di pregiudizio grave", l'imminenza palese di un pregiudizio grave;
- d) "perturbazioni", i disordini che intervengono in un settore o in un'industria;
- e) "minaccia di perturbazioni", l'imminenza palese di perturbazioni.

## *Articolo 12*

### *Principi*

1. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare:
  - a) un pregiudizio grave all'industria comunitaria;
  - b) perturbazioni in un settore dell'economia, in particolare se tali perturbazioni sono causa di difficoltà o problemi sociali rilevanti che possono dar luogo a un grave deterioramento della situazione economica della Comunità; o
  - c) perturbazioni nei mercati di prodotti agricoli compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura o nei meccanismi che regolano tali mercati.
  
2. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nella situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche della Comunità.

### *Articolo 13*

#### *Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia*

1. La determinazione di un pregiudizio grave o di una minaccia di pregiudizio grave si basa, tra l'altro, sui fattori seguenti:
  - a) il volume delle importazioni, in particolare nel caso di un suo aumento significativo, o in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nella Comunità;
  - b) il prezzo delle importazioni, in particolare nel caso di una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;
  - c) le conseguenze per i produttori comunitari, indicate dalle tendenze di fattori economici quali la produzione, l'utilizzazione delle capacità, le scorte, le vendite, la quota di mercato, il calo dei prezzi o l'impossibilità di aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati, i profitti, il reddito del capitale investito, il flusso di cassa e l'occupazione;
  - d) i fattori diversi dall'evoluzione delle importazioni che causano o possono aver causato un pregiudizio ai produttori comunitari interessati.



2. La determinazione delle perturbazioni o di una minaccia di perturbazioni si basa su fattori oggettivi, quali:
  - a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione comunitaria e alle importazioni da altre fonti e
  - b) l'effetto di tali importazioni sui prezzi, o
  - c) l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria o del settore economico interessato, tra l'altro sul livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione.
  
3. Nel determinare se le importazioni sono effettuate in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nei mercati dei prodotti agricoli o nei meccanismi che regolano tali mercati, compresi i regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato, occorre tenere conto di tutti i fattori oggettivi pertinenti, tra cui uno o più degli elementi seguenti:
  - a) il volume delle importazioni rispetto ai livelli degli anni civili o delle campagne di commercializzazione precedenti, secondo il caso, la produzione e il consumo interni, e i livelli futuri previsti secondo la riforma delle organizzazioni comuni di mercato;
  - b) il livello dei prezzi interni rispetto ai prezzi di riferimento o ai prezzi obiettivo, se esistono, e, se non esistono, rispetto ai prezzi medi del mercato interno per lo stesso periodo delle campagne di commercializzazione precedenti;

- c) dal 1° ottobre 2015, nei mercati di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701: le situazioni nelle quali il prezzo medio comunitario dello zucchero bianco è inferiore, durante due mesi consecutivi, all'80% del prezzo medio comunitario dello zucchero bianco constatato durante la campagna di commercializzazione precedente.
4. Per determinare se le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sussistono nel caso delle regioni ultraperiferiche della Comunità, le analisi si restringono al territorio delle regioni ultraperiferiche interessate. Particolare attenzione è prestata alla dimensione dell'industria locale, alla sua situazione finanziaria e alla situazione dell'occupazione.

#### *Articolo 14*

##### *Apertura del procedimento*

1. Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
2. Se l'andamento delle importazioni da una delle regioni o uno degli Stati elencati nell'allegato I sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. Tali informazioni comprendono gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 13. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi.

3. Una consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 2. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il procedimento è aperto entro un mese dal ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.
4. Se, dopo avere consultato gli Stati membri, la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 12, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di aprire un'inchiesta. La notifica può essere accompagnata da un invito a procedere a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione e di giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

#### *Articolo 15*

##### *Inchiesta*

1. Aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non abbiano carattere riservato; se le informazioni sono riservate, la Commissione comunica un riassunto non riservato.

3. Se un'inchiesta è ristretta a una regione ultraperiferica, la Commissione può chiedere alle autorità competenti locali di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite lo Stato membro interessato.
4. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato di tre mesi.

### *Articolo 16*

#### *Adozione di misure di salvaguardia provvisorie*

1. Misure di salvaguardia provvisorie sono applicate in circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, previo accertamento della sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 12. La Commissione adotta tali misure provvisorie dopo essersi consultata con gli Stati membri o, in caso di urgenza estrema, dopo averne informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono entro i dieci giorni seguenti la notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.
2. In considerazione della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche e della loro vulnerabilità nel caso di un aumento improvviso delle importazioni, misure di salvaguardia provvisorie sono applicate nei procedimenti che le riguardano, previo accertamento dell'aumento delle importazioni. In questo caso, la Commissione ne informa gli Stati membri all'atto dell'adozione delle misure e una consultazione ha luogo entro dieci giorni dalla notifica agli Stati membri della misura adottata dalla Commissione.

3. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.
4. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro un mese dalla data dell'informazione inviata dalla Commissione ai sensi del presente paragrafo.
5. Le misure provvisorie possono consistere in un aumento del dazio doganale imposto sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC o ai contingenti tariffari.
6. Le misure provvisorie non si applicano per più di 180 giorni. Se le misure provvisorie sono ristrette alle regioni ultraperiferiche, non si applicano per più di 200 giorni.
7. Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni stabilite agli articoli 12 e 13, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.

### *Articolo 17*

#### *Chiusura dell'inchiesta e procedimento senza adozione di misure*

Se misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili e se il comitato consultivo di cui all'articolo 21 non solleva obiezioni, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi con decisione della Commissione. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni insieme ad una proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se entro il termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

### *Articolo 18*

#### *Adozione di misure definitive*

1. Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 12, secondo il caso, la Commissione chiede l'apertura di consultazioni con la regione o lo Stato interessato nella sede istituzionale appropriata stabilita negli accordi corrispondenti in forza dei quali la regione o lo Stato sono inclusi nell'allegato I, al fine di giungere a una soluzione accettabile da entrambe le parti.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessato, la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive è presa dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.

3. Ogni decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro dieci giorni lavorativi dal giorno della comunicazione.
4. Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione. Se il Consiglio non ha deciso entro un mese dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera confermata.
5. Le misure definitive possono consistere:
  - nella sospensione della riduzione supplementare dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto in questione originario della regione o dello Stato interessato;
  - nell'aumento del dazio doganale sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC;
  - in un contingente tariffario.
6. Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterale per lo stesso prodotto originario della stessa regione o dello stesso Stato prima che sia trascorso un anno dalla scadenza o dal ritiro di precedenti misure di questo tipo.

## *Articolo 19*

### *Durata e riesame delle misure di salvaguardia*

1. Le misure di salvaguardia restano in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al pregiudizio grave o alle perturbazioni. Tale periodo non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. Se la misura è ristretta a una o più delle regioni ultraperiferiche della Comunità, il periodo di applicazione non è superiore a quattro anni.
2. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un pregiudizio grave o a perturbazioni.
3. Le proroghe sono adottate secondo le procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.

La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese. Nel caso di una misura ristretta a regioni ultraperiferiche, tale durata massima è portata a otto anni.

4. Se la sua durata è superiore a un anno, la misura di salvaguardia è liberalizzata gradualmente ad intervalli regolari nel corso del periodo d'applicazione, comprese le proroghe.

Consultazioni con la regione o lo Stato interessato si svolgono periodicamente nelle sedi istituzionali competenti per gli accordi al fine di stabilire un calendario per la loro soppressione non appena le circostanze lo permettono.



## *Articolo 20*

### *Misure di sorveglianza*

1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno Stato ACP è tale che potrebbe derivarne una delle situazioni di cui all'articolo 12, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza comunitaria preliminare.
2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione.

Ogni decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro i dieci giorni lavorativi seguenti il giorno della comunicazione.

Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione. Se il Consiglio non ha deciso entro un mese dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera confermata.

3. Le misure di sorveglianza hanno una durata limitata. Salvo diverse disposizioni, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
4. Se necessario, le misure di sorveglianza possono essere ristrette al territorio di una o più regioni ultraperiferiche della Comunità.

5. La decisione di adottare misure di sorveglianza è immediatamente comunicata, per informazione, all'organismo istituzionale competente stabilito negli accordi corrispondenti in forza dei quali una regione o uno Stato sono inclusi nell'allegato I.

#### *Articolo 21*

##### *Consultazioni*

Ai fini del presente capitolo, il comitato consultivo competente è il comitato consultivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>1</sup>. Nel caso dei prodotti compresi nel codice NC 1701, il comitato competente è assistito dal comitato istituito in applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 318/2006.

#### *Articolo 22*

##### *Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata*

Quando le condizioni previste per l'adozione di misure di salvaguardia bilaterali risultano sussistere in uno o più Stati membri, la Commissione, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, a titolo eccezionale e ai sensi dell'articolo 134 del trattato, l'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia ristrette allo Stato membro o agli Stati membri interessati, se considera che misure applicate a questo livello siano più appropriate di misure applicate all'intera Comunità. Tali misure devono essere strettamente limitate nel tempo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

---

<sup>1</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

# **Capitolo V**

## **Disposizioni di procedura**

### *Articolo 23*

#### *Adeguamento agli sviluppi tecnici*

Il presente regolamento è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, al fine di effettuare ogni modifica tecnica necessaria a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.

### *Articolo 24*

#### *Comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'applicazione degli APE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE
4. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

## **Capitolo VI**

### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 25*

##### *Modifiche*

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005 è soppresso.

#### *Articolo 26*

##### *Abrogazione*

I regolamenti (CE) n. 2285/2002 e (CE) n. 2286/2002 sono abrogati.

*Articolo 27*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

## ALLEGATO I

Elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati  
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2

ANTIGUA E BARBUDA

COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

BARBADOS

BELIZE

REPUBBLICA DEL BOTSWANA

REPUBBLICA DI BURUNDI

UNIONE DELLE COMORE

REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO

COMMONWEALTH DI DOMINICA

REPUBBLICA DOMINICANA

REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI

REPUBBLICA DEL GHANA

GIAMAICA

GRENADA

REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA

REPUBBLICA DI HAITI

REPUBBLICA DEL KENYA

REGNO DI LESOTHO

REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

REPUBBLICA DI MAURITIUS

REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

REPUBBLICA DI NAMIBIA

STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

REPUBBLICA DEL RUANDA

FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS

SAINT LUCIA

SAINT VINCENT E GRENADINE

REPUBBLICA DELLE SEICELLE

REPUBBLICA DI SURINAME

REGNO DELLO SWAZILAND

REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO

REPUBBLICA DELL'UGANDA

REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE





## ALLEGATO II

Norme d'origine

### IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

#### TITOLO I: Disposizioni generali

##### Articoli

1. Definizioni

#### TITOLO II: Definizione della nozione di prodotti originari

##### Articoli

2. Disposizioni generali
3. Prodotti interamente ottenuti
4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
6. Cumulo dell'origine
7. Unità da prendere in considerazione
8. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
9. Assortimenti
10. Elementi neutri

### TITOLO III: Requisiti territoriali

#### Articoli

11. Principio di territorialità
12. Trasporto diretto
13. Esposizioni

### TITOLO IV: Prova dell'origine

#### Articoli

14. Disposizioni generali
15. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
16. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
17. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
18. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
19. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

20. Esportatore autorizzato
21. Validità della prova dell'origine
22. Procedura di transito
23. Presentazione della prova dell'origine
24. Importazioni con spedizioni scaglionate
25. Esonero dalla prova dell'origine
26. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
27. Documenti giustificativi
28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
29. Discordanze ed errori formali
30. Somme espresse in euro

#### TITOLO V: Misure di cooperazione amministrativa

##### Articoli

31. Assistenza reciproca
32. Verifica delle prove dell'origine
33. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

- 34. Sanzioni
- 35. Zone franche
- 36. Deroghe

#### TITOLO VI: Ceuta e Melilla

##### Articoli

- 37. Condizioni speciali

#### TITOLO VII: Disposizioni transitorie e finali

##### Articoli

- 38. Disposizioni transitorie applicabili alle merci in transito o in deposito
- 39. Appendici

## INDICE

### APPENDICI

- APPENDICE 1: Note introduttive all'elenco del presente allegato
- APPENDICE 2: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario
- APPENDICE 2 bis: Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato
- APPENDICE 3: Modulo di certificato di circolazione
- APPENDICE 4: Dichiarazione su fattura
- APPENDICE 5A: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
- APPENDICE 5B: Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale
- APPENDICE 6: Scheda d'informazione
- APPENDICE 7: Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato
- APPENDICE 8: Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato
- APPENDICE 9: Paesi in via di sviluppo vicini
- APPENDICE 10: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1° ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

APPENDICE 11: Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1° gennaio 2010 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

APPENDICE 12: Paesi e territori d'oltremare

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 1*

#### *Definizioni*

Ai fini del presente allegato:

- a) per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" s'intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per "valore in dogana" s'intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

- f) per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;
- h) per "valore dei materiali originari" s'intende il valore di detti materiali definito in applicazione, *mutatis mutandis*, della lettera g);
- i) per "valore aggiunto" s'intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali importati nella Comunità o negli Stati ACP;
- j) per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato "Sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) per "spedizione" s' intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende le acque territoriali;
- n) per "PTOM" s'intendono i paesi e i territori menzionati nell'appendice 12.



## **TITOLO II**

### **DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"**

#### *Articolo 2*

#### *Disposizioni generali*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, sono considerati prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I (qui di seguito, ai fini del presente allegato, "gli Stati ACP"):
  - a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato;
  - b) i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.
  
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i territori degli Stati ACP si considerano un unico territorio.

I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati ACP si considerano prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 5 del presente allegato.

3. Per i prodotti elencati nelle appendici 10 e 11, il paragrafo 2 si applica rispettivamente solo dopo il 1° ottobre 2015 e solo dopo il 1° gennaio 2010.

### *Articolo 3*

#### *Prodotti interamente ottenuti*

1. Si considerano prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP o nella Comunità:
- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
  - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  - e) i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;  
ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;

- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti contemplati alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP;
- b) battenti bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP;

- c) che soddisfino una delle seguenti condizioni:
- i) sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini di uno Stato ACP o di uno Stato membro

o

  - ii) sono di proprietà di società
    - la cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato ACP o in uno Stato membro; e
    - che sono detenute per almeno il 50% da uno Stato ACP, da enti pubblici o cittadini di tale Stato o da cittadini di uno Stato membro.
3. In deroga al paragrafo 2, la Comunità consente, su richiesta di uno Stato ACP, che le navi noleggate o prese in leasing dallo Stato ACP svolgano attività di pesca nella sua zona economica esclusiva come "sue navi" a condizione che:
- a) lo Stato ACP abbia offerto alla Comunità la possibilità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità abbia respinto tale offerta;
  - b) il contratto di nolo o di leasing sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento allo Stato ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

#### *Articolo 4*

##### *Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati*

1. Ai fini del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati ACP o nella Comunità quando sussistono le condizioni elencate nell'appendice 2 o, in alternativa, nell'appendice 2 bis. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
  
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
  - a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
  - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti compresi nei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

3.
  - a) In deroga al paragrafo 1 e previa notifica alla Commissione da parte di uno Stato ACP del Pacifico, i prodotti della pesca trasformati delle voci 1604 e 1605 trasformati o fabbricati a terra in tale Stato a partire da materiali non originari delle voci 0302 o 0303 sbarcati in un porto di tale Stato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2. La notifica alla Commissione precisa i vantaggi che ne derivano per lo sviluppo del settore della pesca in tale Stato e contiene le necessarie informazioni sulle specie in questione, i prodotti da fabbricare e un'indicazione delle rispettive quantità interessate.
  - b) Lo Stato ACP del Pacifico presenta alla Comunità, entro tre anni dalla notifica, una relazione sull'applicazione della lettera a).
  - c) La lettera a) si applica senza pregiudizio delle misure sanitarie e fitosanitarie in vigore nell'UE, di una conservazione e gestione sostenibile efficaci delle risorse ittiche e del sostegno alla lotta contro le attività di pesca illegali, non registrate e non regolamentate nella regione.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

## *Articolo 5*

### *Lavorazioni o trasformazioni insufficienti*

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o meno le condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
  - a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
  - b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
  - c)
    - i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
    - ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
  - d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
  - e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
  - g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
  - h) la macellazione degli animali;
  - i) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
  - j) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero;
  - k) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite negli Stati ACP o nella Comunità su quel prodotto.

### *Articolo 6*

#### *Cumulo dell'origine*

#### *Cumulo con i PTOM e la Comunità*

1. I materiali originari della Comunità o dei PTOM incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano materiali originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5.



2. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei PTOM sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP oltre a quelle indicate all'articolo 5.
3. Per determinare se i prodotti sono originari dei PTOM, si applicano le disposizioni del presente allegato *mutatis mutandis*.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti elencati nelle appendici 10 e 11 rispettivamente solo dopo il 1° ottobre 2015 e solo dopo il 1° gennaio 2010.

*Cumulo con il Sudafrica*

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11, i materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano originari degli Stati ACP, a condizione che siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vadano oltre quelle indicate nell'articolo 5. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
6. I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere originario ai sensi del paragrafo 5 si continuano a considerare prodotti originari degli Stati ACP solo se il valore aggiunto negli Stati ACP supera quello dei materiali utilizzati originari del Sudafrica. In caso contrario, i prodotti in questione sono considerati originari del Sudafrica. Ai fini della determinazione dell'origine, non si tiene conto dei materiali originari del Sudafrica che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti negli Stati ACP.

7. Il cumulo di cui al paragrafo 5 non si applica ai prodotti elencati nelle appendici 7, 10 e 11.
8. Il cumulo di cui al paragrafo 5 si applica ai prodotti elencati nell'appendice 8 solo quando i dazi su tali prodotti sono stati aboliti nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. La Commissione pubblica la data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C).
9. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate in un altro Stato membro dell'Unione doganale sudafricana (SACU) che è uno Stato ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato membro della SACU.
10. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, su richiesta degli Stati ACP, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato ACP nel quadro di un accordo di integrazione economica regionale.
11. Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

12. Il cumulo di cui al paragrafo 5 può essere applicato solo se ai materiali sudafricani utilizzati è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato. Il cumulo di cui ai paragrafi 9 e 10 può essere applicato solo mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato.

*Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini*

13. Su richiesta degli Stati ACP, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente ad una entità geografica omogenea, vengono considerati originari degli Stati ACP se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che:
- la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 5;
  - gli Stati ACP, la Comunità e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 o 16 del Sistema armonizzato e ai prodotti a base di riso che rientrano nel codice 1006 del SA.

Per determinare se i prodotti sono originari di un paese in via di sviluppo vicino si applicano le disposizioni del presente allegato.

Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. In tali decisioni sono specificati i prodotti per i quali il cumulo di cui al presente paragrafo non è autorizzato.

### *Articolo 7*

#### *Unità da prendere in considerazione*

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
  - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare il presente allegato ogni prodotto è considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

### *Articolo 8*

#### *Accessori, pezzi di ricambio e utensili*

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

### *Articolo 9*

#### *Assortimenti*

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

### *Articolo 10*

#### *Elementi neutri*

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;

- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

### **TITOLO III**

## **REQUISITI TERRITORIALI**

#### *Articolo 11*

#### *Principio di territorialità*

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati ACP, salvo il disposto dell'articolo 6.
2. Salvo il disposto dell'articolo 6, le merci originarie esportate dagli Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
  - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

- b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

## *Articolo 12*

### *Trasporto diretto*

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente regolamento si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato e sono trasportati direttamente tra i territori degli Stati ACP, della Comunità, dei PTOM o del Sudafrica, ai fini dell'articolo 6, senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di uno Stato ACP o della Comunità.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, o

- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
  - i) una descrizione esatta dei prodotti;
  - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
  - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito,
- o
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

### *Articolo 13*

#### *Esposizioni*

1. I prodotti originari spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 6 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'allegato V, purché siano fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
  - a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;



- b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nella Comunità;
  - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; nonché
  - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## **TITOLO IV**

### **PROVA DELL'ORIGINE**

#### *Articolo 14*

#### *Disposizioni generali*

1. I prodotti originari degli Stati ACP beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle disposizioni del presente regolamento su presentazione dei seguenti documenti:
  - a) un certificato di circolazione EUR.1, di cui un modello figura nell'appendice 3; o
  - b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'appendice 4, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
  
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni dell'allegato del presente regolamento senza che sia necessario presentare i documenti di cui sopra.

## *Articolo 15*

### *Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1*

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo di certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'appendice 3. Tali moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente allegato. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 produce in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP esportatore in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

#### *Articolo 16*

##### *Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1*

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
  - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o
  - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura:

" ISSUED RETROSPECTIVELY "
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

*Articolo 17*

*Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1*

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura:

"DUPLICATE"

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

#### *Articolo 18*

#### *Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza*

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato ACP o nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove negli Stati ACP o nella Comunità. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

## *Articolo 19*

### *Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura*

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
  - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure
  - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura produce in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice 4, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale appendice conformemente alla legislazione nazionale del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

#### *Articolo 20*

##### *Esportatore autorizzato*

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.



4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione, le autorità doganali procedono al ritiro di detta autorizzazione.

#### *Articolo 21*

##### *Validità della prova dell'origine*

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del termine.

*Articolo 22*  
*Procedura di transito*

Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di 4 mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:

- la dicitura "transito";
- il nome del paese di transito;
- il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31,
- la data di apposizione delle suddette indicazioni.

*Articolo 23*  
*Presentazione della prova dell'origine*

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

## *Articolo 24*

### *Importazioni con spedizioni scaglionate*

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

## *Articolo 25*

### *Esonero dalla prova dell'origine*

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo di tali prodotti non può superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

#### *Articolo 26*

##### *Procedura d'informazione ai fini del cumulo*

1. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario, ai sensi del presente allegato, dei materiali provenienti dagli altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5A, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.
2. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 9, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate negli altri Stati ACP, nella Comunità, nei PTOM o in Sudafrica consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5B, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.
3. Per ciascuna spedizione di materiale il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figurino una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.
4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.

5. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'attuazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente dello Stato ACP di esportazione a cui è stato chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'articolo 26 del protocollo n. 1 all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-UE restano valide.

#### *Articolo 27*

#### *Documenti giustificativi*

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM, rilasciati o compilati in uno Stato ACP, nella Comunità o in un PTOM, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, in conformità del presente allegato.

### *Articolo 28*

#### *Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi*

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

#### *Articolo 29*

##### *Discordanze ed errori formali*

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

#### *Articolo 30*

##### *Importi espressi in euro*

1. Per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri e degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 25, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione di un importo espresso in euro nella moneta nazionale. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dalla Commissione. Nel procedere a detta revisione, la Commissione considera l'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.



**TITOLO V**  
**MISURE DI COOPERAZIONE**  
**AMMINISTRATIVA**

*Articolo 31*

*Assistenza reciproca*

1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione.

La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Comunità, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali un prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, Stati membri e PTOM interessati.

### *Articolo 32*

#### *Verifica delle prove dell'origine*

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero copie di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP o di uno dei paesi di cui all'articolo 6, e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, indagini appropriate sono effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni.

### *Articolo 33*

#### *Controllo delle dichiarazioni dei fornitori*

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'appendice 6. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con assoluta certezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.
4. Ai fini del controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.

5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile per accertare l'esattezza di tale dichiarazione.
6. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatte in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

#### *Articolo 34*

##### *Sanzioni*

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

#### *Articolo 35*

##### *Zone franche*

1. Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, allorché prodotti originari corredati di una prova dell'origine sono importati in una zona franca e sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1, purché la lavorazione o la trasformazione subita sia conforme alle disposizioni del presente allegato.

*Articolo 36*

*Deroghe*

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un paese beneficiario, può concedere a un paese beneficiario una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato:
  - a) se fattori interni o esterni lo privano temporaneamente della capacità di conformarsi alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato, capacità di cui disponeva in precedenza, o
  - b) se ha bisogno di un certo tempo per potersi conformare alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato.
2. Tale deroga temporanea è limitata alla durata dell'effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.

3. La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Vi sono i motivi di cui al paragrafo 1 che giustificano la deroga e include un'idonea documentazione.
4. Le misure ai sensi del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

La Comunità accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio ad un'industria comunitaria già stabilita.

# TITOLO VI

## CEUTA E MELILLA

### *Articolo 37*

#### *Condizioni speciali*

1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente allegato non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati ACP.



4. Se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP, le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta o Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati ACP.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

# TITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### *Articolo 38*

#### *Disposizioni transitorie applicabili alle merci in transito o in deposito*

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle merci esportate dalle regioni o dagli Stati elencati nell'allegato 1 accompagnate da certificati di circolazione EUR.1 rilasciati ai sensi dell'articolo 15 del protocollo 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-UE nei dieci mesi seguenti l'entrata in vigore del presente regolamento.
  
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle merci esportate dalle regioni o dagli Stati elencati nell'allegato 1 che sono conformi alle disposizioni del presente allegato e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in transito o in deposito temporaneo nella Comunità in magazzini doganali o in zone franche, a condizione che sia trasmesso alle autorità doganali del paese di importazione, entro dieci mesi da detta data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione e documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

### *Articolo 39*

#### *Appendici*

Le appendici del presente allegato costituiscono parte integrante dello stesso.

---

## APPENDICE 1

### Note introduttive all'elenco del presente allegato

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni necessarie affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi la menzione figurante nella prima colonna è preceduta da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 figurano più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.

4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o negli Stati ACP.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3. Fatto salvo quanto specificato al punto 2, quando una norma autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati soltanto materiali classificati nella stessa voce del prodotto con designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Esempio:

La norma per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 3 e 4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;



- iuta e altre fibre tessili liberiane;
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.

4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10% del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli 50-63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio<sup>1</sup>, se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

---

<sup>1</sup> Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.

4. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni ed accessori.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
  - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto<sup>1</sup>;
  - c) cracking;
  - d) reforming;
  - e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
  - g) polimerizzazione;
  - h) alchilazione;
  - i) isomerizzazione.

---

<sup>1</sup> Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
  - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto<sup>2</sup>.
  - c) cracking;
  - d) reforming;
  - e) estrazione mediante solventi selettivi;
  - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
  - g) polimerizzazione;
  - h) alchilazione;
  - i) isomerizzazione;
  - j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
  - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

- l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
  - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
  - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

## **APPENDICE 2**

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti  
i materiali non originari affinché il prodotto  
trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del regolamento.



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
Capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti
Capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0304	Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atta all'alimentazione umana:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex Capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti;</li> <li>- i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari;</li> <li>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve superare il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex Capitolo 05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
Capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 07	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti
Capitolo 08	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti;  - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex Capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
Capitolo 12	12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:			
	- Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati		
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
Capitolo 14	Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:			
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506		
	- Altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207		
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503			

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506		
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504		
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505		



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506		
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
Da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:			
	- Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 1507 a 1515		
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti		
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513		
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513		
ex Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esclusi:	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1.		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
1604 e 1605:	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce  Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:			

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
	- Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702
	- Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:  -Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Altri	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti		
	- Contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui:  - tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti;  - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
	- Contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi			

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108		
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi farine e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nella voce 1806; - in cui i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais <i>Zea indurata</i> ) devono essere interamente ottenuti <sup>1</sup> ; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11		

<sup>1</sup> L'eccezione concernente il mais *Zea indurata* è applicabile fino al 31.12.2002.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2004 e ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve superare il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	-Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
	- Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta		
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata farina di senapa e senapa preparata:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate		
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti			
	- Farina di senapa e senapa preparata:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005		
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>		
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti</li> </ul>		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208; - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208; - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto		
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute		
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;</li> <li>- tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti</li> </ul>		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm		
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata		
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato		
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250 C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>1</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 7.3.



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi		
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici<sup>1</sup></p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>1</sup>		
		o		
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

---

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>1</sup>	o	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>2</sup>	o	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>1</sup>	o	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>1</sup>	o	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>1</sup>	
		o	
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>1</sup> o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA n.  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	<p>Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:</p> <p>- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto</p>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Altri:			
	-- sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	-- sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	-- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	-- emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	-- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3003 e 3004:	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006):	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		
	- Ottenuti a partire da amiacina della voce 2941	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		
	- Altri			

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:  - nitrato di sodio  - calciocianamide  - solfato di potassio  - solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 32	32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo <sup>1</sup>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>1</sup> La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un "gruppo" <sup>1</sup> diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>1</sup> Per "gruppo" si intende una parte della sezione separata dal resto da un punto e virgola.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici <sup>1</sup>	o  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici" cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3404	Cere artificiali e cere preparate:			
	- a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- Altre	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516;</li> <li>- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823;</li> <li>- i materiali della voce 3404.</li> </ul> <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- Eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli «altri materiali» della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 36	36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	- Altre	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:			
	- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3819	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:			
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823		
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:			

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- I seguenti prodotti della presente voce:  leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri			
	Sorbitolo diverso da quello della voce 2905			
	Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali			
	Scambiatori di ioni			
	Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche			

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas			
	Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante			
	Acidi solfonafrenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri			
	Oli di flemma e olio di Dippel			
	Miscele di sali aventi differenti anioni			
	Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto			
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)		
Da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <p>- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>- Altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto<sup>1</sup></p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

<sup>1</sup> Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 3907	- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>1</sup>		
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)		
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
Da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative norme sono specificate in appresso:			

<sup>1</sup> Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri:		
	-- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>1</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>1</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>1</sup> Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron <sup>1</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>1</sup> Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:			
	- Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene	Rigenerazione di coperture usate		
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012		
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita		
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini da 4104		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
Da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati	
		o	
		Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 43	43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
	- Altre	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:  - Levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina		
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature		
Da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato		
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno		
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409		
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501		
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
Capitolo 47	47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 48	48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
4909	Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911		
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	Fabbricazione in cui:		
	- Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;		
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911		
ex Capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta		
Da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :  - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,  - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta		
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
Da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,  - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta		
Da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex Capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
Da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :  - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,  - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,  materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta		
Da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
Da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,  - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici, o paste tessili, o  - materiali per la fabbricazione della carta		
Da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
Da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta		
5407 e 5408:	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili		

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
Da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta		
Da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, eccetto:	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :		
		- fibre naturali,		
		- filati di cocco,		
		- materiali chimici, o paste tessili, o		
		- materiali per la fabbricazione della carta		
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:			
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :		
		- fibre naturali,		
		- materiali chimici o paste tessili		
	- Altri	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :		
		- fibre naturali,		
		- fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non		
		- materiali chimici o paste tessili		

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:			
	- Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili		
	- Altri	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :		
		- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,		
		- materiali chimici, o paste tessili, o		
		- materiali per la fabbricazione della carta		
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :		
		- fibre naturali,		
		- fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o		
		- materiali chimici, o paste tessili, o		
		- materiali per la fabbricazione della carta		

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	
	- di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili  Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> : - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Altri	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>		
		Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto		
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati		
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati		
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati		Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia		
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
Da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:			
	- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310		
	- Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>		
	- Altri	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>		
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Per quanto riguarda le condizioni speciali relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:			
	- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti		
	- Altri	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>		
ex Capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti		
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:			
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati: <sup>1,2</sup>	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Per quanto riguarda le condizioni speciali relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>2</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Altri	Fabbricazione a partire da filati <sup>1,2</sup>		Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:			
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>1</sup>
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati <sup>1</sup>		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
	- Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 63	63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:  - in feltro, non tessuti  - Altri:	Fabbricazione a partire da <sup>1</sup> :  - fibre, o  - materiali chimici o paste tessili

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	-- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati <sup>1,2</sup>	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- Altri	Fabbricazione a partire da filati <sup>1,3</sup>	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati <sup>3</sup>	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	Fabbricazione a partire da tessuti	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

<sup>1</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>2</sup> Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>3</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex Capitolo 64	64 Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo altre acconciature; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
6503	Cappelli, copricapo e altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>1</sup>
6505	Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>1</sup>
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 67	67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

<sup>1</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 7003 ex 7004 e ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII <sup>1</sup>	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

<sup>1</sup> SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	o	Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	o	Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
			o	Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) , o  lana di vetro
ex Capitolo 71	71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) , o semipreziose (fini) , non lavorate
ex 7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110		
			o	
		Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110		
			o	
		Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni		
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi		
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi		
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) , di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
			o	



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
Da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224		
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati		
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
	- Rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame		
7404	Rifiuti e rottami di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione in cui:		
		- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;		
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
Da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

Voce SA n.  (1)	Designazione dei prodotti  (2)	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario  (3) o (4)
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto  o  Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602	Cascami e avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel Sistema armonizzato	
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio:	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
	- Raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati
7802	Cascami e avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
7902	Rifiuti e rottami di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
8002 e 8007:	Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Capitolo 81	Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 82	82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati		
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati		
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8306	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto <sup>1</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

<sup>1</sup> Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8419	Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 8425 a 8428	Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:			
	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- Altro	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;		
		- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8441	Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati;</li> <li>- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari</li> </ul>		
	- Altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
Da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio e accessori delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
Da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine per scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8482	Cuscinetti a sfere o a rulli	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui:  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 8504	Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	o	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	o	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8520	Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
8524	Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:			
	- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- Altro	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</p> <p>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi da presa di immagini per televisione; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorelevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:  - Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica  - Altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8535 e 8536:	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera, complessivamente il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8548	Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):  - Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	- non superiore a 50 cm <sup>3</sup>	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- superiore a 50 cm <sup>3</sup>	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
9007	Cinprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti e apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
9015	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9016	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia e altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:			



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- Parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- Altro	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;		
		- il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati		
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9033	Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex Capitolo 91	Orologeria; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;  - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
9111	Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:  - Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali, parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94	94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m <sup>2</sup>	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		o	
		Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché:	
		- il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto;	
		- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf
ex Capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.  Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce		
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui:  - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;  - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Voce SA n.	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 9613	Accenditori e accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi
Capitolo 97	Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

## **APPENDICE 2 bis**

### **Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato**

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del regolamento.

#### Disposizioni comuni

1. Per i prodotti figuranti nella tabella possono applicarsi anche le seguenti norme, anziché quelle indicate nell'appendice 2.
2. Una prova dell'origine rilasciata o costituita a norma della presente appendice contiene la seguente indicazione in inglese: " Derogation – Appendix 2A of Annex II of Council Regulation (EC) ...\*/2007 – Materials of HS heading No ... originating from ... used.". Detta indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 17 dell'allegato II del regolamento (CE) del Consiglio n. ...\*/2007 protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui agli articoli 14 e 19 dell'allegato II del regolamento (CE) del Consiglio n. ...\*/2007..
3. Gli Stati ACP e gli Stati membri adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente appendice.

---

\* GU: si prega di inserire il numero del presente regolamento..

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Prodotti del regno vegetale Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Capitolo 12	12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
ex 1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:  - diversi da frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Da ex 1507 a ex 1515	Oli vegetali e loro frazioni:	
	Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	- diversi dagli oli di oliva delle voci 1509 e 1510	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:  - grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti «opalwax»	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni  - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1901	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:  - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto



Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	
	- contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
	contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi	Fabbricazione in cui: - tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari; - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili  - con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20%	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:  - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione:  - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,  - in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
1905	1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante - a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51 - a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009 - con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse - con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali - con tenore, in peso, di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20%	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto



## **APPENDICE 3**

### **Modulo di certificato di circolazione**

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nella presente appendice. Detto modulo è stampato in una o più lingue nelle quali è redatto il presente regolamento. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato ha un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta utilizzata deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE**

<p><b>1. Esportatore</b> <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i></p>	<p><b>EUR.1 No A</b> 000.000</p>	
	<p>Prima di compilare il modulo consultare le note al retro</p>	
	<p><b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b></p>	
<p><b>2. Destinatario</b> <i>(nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</i></p>	<p>e</p>	
	<p><i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i></p>	
<p><b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> <i>(indicazione facoltativa)</i></p>	<p><b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b></p>	<p><b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b></p>
	<p><b>7. Osservazioni:</b></p>	

8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli <sup>(1)</sup> ; descrizione della merce	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> ecc.)	10. Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i>

<p><b>11. VISTO DELLA DOGANA</b></p> <p>Dichiarazione certificata conforme</p> <p>Documento d'esportazione <sup>(2)</sup></p> <p>Modulo.....No .....</p> <p>Ufficio doganale.....</p> <p>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato</p> <p>.....</p> <p>Data .....</p> <p>.....</p> <p><i>(Firma)</i></p>	<p>Timbro</p>	<p><b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b></p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p>Luogo e data.....</p> <p>.....</p> <p><i>(Firma)</i></p>
--	---------------	---

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa".

(2) Da compilare solo quando la normativa del paese o del territorio di esportazione lo richieda.

13. Richiesta di controllo, da inviare a:	14. Risultato del controllo
	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p>è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p>non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni) .</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....</p> <p>(Luogo e data)</p> <p>Timbro</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p>	<p>.....</p> <p>(Luogo e data)</p> <p>Timbro</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p> <p>_____</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella opportuna.</p>

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.



**DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE**

<p><b>1. Esportatore</b> (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)</p>	<p><b>EUR.1 No A</b> 000.000</p>	
	<p>Prima di compilare il modulo consultare le note al retro</p>	
	<p><b>2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b></p>	
<p><b>3. Destinatario</b> (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) (<i>indicazione facoltativa</i>)</p>	<p>e</p>	
	<p>(<i>indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi</i>)</p>	
	<p><b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b></p>	<p><b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b></p>
<p><b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (<i>indicazione facoltativa</i>)</p>	<p><b>7. Osservazioni:</b></p>	

8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli <sup>(1)</sup> ; descrizione della merce	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)	10. Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i>

<sup>(1)</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa".

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....ALLEGO i seguenti documenti<sup>1</sup>  
.....  
.....  
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato allegato per queste merci.

*(Luogo e data)*

*(Firma)*

\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Per esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante, ecc. Relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

## APPENDICE 4

### Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

#### Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... <sup>(1)</sup>) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход <sup>(2)</sup>.

#### Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... <sup>(1)</sup>) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... <sup>(2)</sup>.

#### Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... <sup>(1)</sup>) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... <sup>(2)</sup>.

---

<sup>1</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>2</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

### Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...<sup>(1)</sup>), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...<sup>(2)</sup>.

### Versione tedesca

Der Ausfüh­rer (Ermäch­tigter Ausfüh­rer; Bewilligungs-Nr. ...<sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Hand­elspa­pier bezieht, er­klärt, dass diese Waren, so­weit nicht an­ders an­ge­ge­ben, prä­ferenz­be­gün­stigte ...<sup>(2)</sup> Ursprungs­waren sind.

### Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...<sup>(1)</sup>) deklareerib, et need tooted on ...<sup>(2)</sup> sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

### Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...<sup>(1)</sup>) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...<sup>(2)</sup>.

### Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>(2)</sup> preferential origin.

### Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...<sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...<sup>(2)</sup>

---

<sup>1</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>2</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

### Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n...<sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...<sup>(2)</sup>.

### Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...<sup>(1)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no ...<sup>(2)</sup>.

### Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...<sup>(1)</sup>) deklaruoja, kad, jeigu kitaip aiškiai nenurodyta, tai yra ...<sup>(2)</sup> preferencinės kilmės prekės.

### Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...<sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...<sup>(2)</sup> származásúak.

### Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...<sup>(1)</sup>) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' orijini preferenzjali ...<sup>(2)</sup>.

### Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...<sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn<sup>(2)</sup>.

---

<sup>1</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>2</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

### Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...<sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...<sup>(2)</sup> preferencyjne pochodzenie.

### Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...<sup>(1)</sup>), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...<sup>(2)</sup>.

### Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...<sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...<sup>(2)</sup>.

### Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...<sup>(1)</sup>) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...<sup>(2)</sup> poreklo.

### Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...<sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...<sup>(2)</sup>.

### Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...<sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita<sup>(2)</sup>.

---

<sup>1</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>2</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...<sup>(1)</sup>)  
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung<sup>(2)</sup>.

..... 3

(Luogo e data)

..... 4

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere  
scritto in modo leggibile)

\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>2</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

<sup>3</sup> Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

<sup>4</sup> Cfr. articolo 19, paragrafo 5 del presente allegato. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.



**APPENDICE 5A**

**Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale**

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura..... (1)

sono state prodotte in ..... (2) e sono conformi alle norme d'origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati ACP e la Comunità europea.

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

..... (3)..... (4)

..... (5)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

(1) - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnate .....sono state prodotte ....."

- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine "fattura".

(<sup>2</sup>) Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Se si tratta di un ACP o di un PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale comunitario che detiene il certificato o i certificati EUR. 1 in questione, fornendo il numero dei certificati o dei moduli in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

(<sup>3</sup>) (Luogo e data)

(<sup>4</sup>) Nome e funzione nella società.

(<sup>5</sup>) Firma

---

**APPENDICE 5B**

**Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale**

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura ..... (1) sono state prodotte in ..... (2) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originarie di Stati ACP, di PTOM o della Comunità per gli scambi preferenziali:

..... (3) ..... (4) ..... (5)  
.....  
.....  
..... (6)

Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

..... (7) ..... (8)  
..... (9)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

(1) - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnate .....sono state prodotte ....."

- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine "fattura".

(2) Comunità, Stato membro, Stato ACP, PTOM o Sudafrica.

(3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

(4) Indicare il valore in dogana solo nei casi in cui è richiesto.

(5) Indicare il paese d'origine solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".

(6) Aggiungere " e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [nello Stato membro] [nello Stato ACP] [nel PTOM] [in Sudafrica]: ..... " Con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

(7) Luogo e data.

(8) Nome e funzione nella società.

(9) Firma

---

## **APPENDICE 6**

### **Scheda d'informazione**

1. Deve essere utilizzato il modello di scheda di informazione figurante nella presente appendice. La scheda deve essere stampata in una o più lingue ufficiali in cui il regolamento è redatto e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se sono compilate a mano, devono esserlo con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere il formato di  $210 \times 297$  mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a  $25 \text{ g/m}^2$ .
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascuna scheda deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

# Comunità europee

1. Fornitore	<p><b>SCHEMA DI INFORMAZIONE</b></p> <p>per ottenere un</p> <p><b>CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE</b></p> <p>per gli scambi preferenziali tra</p>				
2. Destinatario	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>LA COMUNITÀ</p> <p>EUROPEA</p> <p>e</p> <p>GLI STATI ACP</p> </td> </tr> </table>		<p>LA COMUNITÀ</p> <p>EUROPEA</p> <p>e</p> <p>GLI STATI ACP</p>		
<p>LA COMUNITÀ</p> <p>EUROPEA</p> <p>e</p> <p>GLI STATI ACP</p>					
3. Trasformatore (1)	4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni				
6. Ufficio doganale d'importazione (1)	5. Per uso ufficiale				
<p>7. Documento d'importazione (2)</p> <p>Modulo ..... No: .....</p> <p>Serie.....</p> <p>Data <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table></p>					
<b>MERCI SPEDITE NELLO STATO MEMBRO DESTINATARIO</b>					
8. Marchi, numeri, quantità e tipo di imballaggio	9. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci Numero della voce/sottovoce (codice SA)	10. Quantità (1)			
		11. Valore (4)			

**MERCI IMPORTATE UTILIZZATE**

<p>12. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;</p> <p>Numero della voce/sottovoce (codice SA)</p>	<p>13. Paese d'origine</p>	<p>14. Quantità(3)</p>	<p>15. Valore (2)(5)</p>
---	--------------------------------	------------------------	--------------------------

16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate

17. Osservazioni

<p><b>18. VISTO DELLA DOGANA</b></p> <p>Dichiarazione certificata conforme</p> <p>Documento .....</p> <p>Modulo .....No.....</p> <p>Ufficio doganale ... ..</p> <p>Data: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p align="center"><input type="text"/> Timbro ufficiale</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p>	<p><b>19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE</b></p> <p>Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte.</p> <p>..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Luogo.....Data</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p>
---	---

(1)(2)(3)(4)(5) V. note al verso

<b>RICHIESTA DI CONTROLLO</b>	<b>RISULTATO DEL CONTROLLO</b>
<p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza di questa scheda d'informazione.</p>	<p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che questa scheda di informazione:</p>
	<p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*) .</p>
	<p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (vedi osservazioni allegate) (*) .</p>
<p>(Luogo e data)</p>	<p>(Luogo e data)</p>
<p>Timbro ufficiale</p>	<p>Timbro ufficiale</p>
<p>(Firma del funzionario)</p>	<p>(Firma del funzionario)</p>
	<p>(*) Cancellare la dicitura inutile.</p>



## NOTE

- (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
  - (2) Informazione facoltativa.
  - (3) Kg, hl, m<sup>3</sup> o altra unità di misura.
  - (4) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.
  - (5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.
-

## APPENDICE 7

### Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

Prodotti industriali (1)

Codice NC 96

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli

87031010

87031090

87032110

87032190

87032211

87032219

87032290

87032311

87032319

87032390

87032410

87032490

87033110

87033190

87033211

87033219

87033290

87033311

87033319

87033390

87039010

87039090

Telai di autoveicoli, con motore

87060011

87060019

87060091

87060099

Carrozzerie di autoveicoli, comprese le cabine

87071010

87071090

87079010

87079090

Parti e accessori di autoveicoli

87081010

87081090

87082110

87082190

87082910

87082990

87083110

87083191

87083199

87083910

87083990

87084010

87084090

87085010

87085090

87086010

87086091

87086099

87087010

87087050

87087091

87087099

87088010

87088090

87089110

87089190

87089210

87089290

87089310

87089390

87089410

87089490

87089910

87089930

87089950

87089992

87089998

Prodotti industriali (2)

**Alluminio greggio**

76011000

76012010

76012091

76012099

Polveri e pagliette di alluminio

76031000

76032000

Prodotti agricoli (1)

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

01012010

Latte e crema di latte, non concentrati

04011010

04011090

04012011

04012019

04012091

04012099

04013011

04013019

04013031

04013039

04013091

04013099

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04031011

04031013

04031019

04031031

04031033

04031039

Patate, fresche o refrigerate

07019051

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

07081020

07081095

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07095190

07096010

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07108095

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07111000

07113000

07119060

07119070

Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi

08042090

08043000

08044020

08044090

08044095

Uve, fresche o secche

08061029 (3) (12)

08062011

08062012

08062018

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

08071100

08071900

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

08093011 (5) (12)

08093051 (6) (12)

Altre frutta fresche

08109040

08109085

Frutta temporaneamente conservata

08121000

08122000

08129050

08129060

08129070

08129095



Frutta secca

08134010

08135015

08135019

08135039

08135091

08135099

Pepe (del genere "Piper"); essiccato o tritato

09042010

Olio di soia e sue frazioni

15071010

15071090

15079010

15079090

Oli di girasole, di cartamo o di cotone

15121110

15121191

15121199

15121910

15121991

15121999

15122110

15122190

15122910

15122990

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni

15141010

15141090

15149010

15149090

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20081959

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20092099

20094099

20098099

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

24011010

24011020

24011041

24011049

24011060

24012010

24012020

24012041

24012060

24012070

Prodotti agricoli (2)

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031055

06031061

06031069 (11)

Cipolle, scalogni, aglio, porri

07031011

07031019

07031090

07039000

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti

07041005

07041010

07041080

07042000

07049010

07049090

Lattughe (*Lactuca sativa*) e cicorie

07051105

07051110

07051180

07051900

07052100

07052900

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedano rapa

07061000

07069005

07069011

07069017

07069030

07069090

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

07081090

07082020

07082090

07082095

07089000

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07091030 (12)

07093000

07094000

07095110

07095150

07097000

07099010

07099020

07099040

07099050

07099090

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07101000

07102100

07102200

07102900

07103000

07108010

07108051

07108061

07108069

07108070

07108080

07108085

07109000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07112010

07114000

07119040

07119090

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

07122000

07123000

07129030

07129050

07129090

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

07149011

07149019

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

08021190

08022100

08022200

08024000

Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

08030011

08030090

Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi

08042010

Agrumi, freschi o secchi

08052021 (1) (12)

08052023 (1) (12)

08052025 (1) (12)

08052027 (1) (12)

08052029 (1) (12)

08053090

08059000

Uve, fresche o secche

08061095

08061097

Mele, pere e cotogne, fresche

08081010 (12)

08082010 (12)

08082090

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

08091010 (12)

08091050 (12)

08092019 (12)

08092029 (12)

08093011 (7) (12)

08093019 (12)

08093051 (8) (12)

08093059 (12)

08094040 (12)

Altre frutta fresche

08101005

08102090

08103010

08103030

08103090

08104090

08105000

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

08112011

08112031

08112039

08112059

08119011

08119019

08119039

08119075

08119080

08119095

Frutta temporaneamente conservata

08129010

08129020

Frutta secca

08132000

Frumento (grano) e frumento segalato

10019010

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

10081000



10082000

10089090

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

11051000

11052000

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

11061000

11063010

11063090

Grassi e oli, e loro frazioni, di pesce

15043011

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16022011

16022019

16023111

16023119

16023130

16023190

16023219

16023230

16023290

16023929

16023940

16023980

16024190

16024290

16029031

16029072

16029076

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

20011000

20012000

20019050

20019065

20019096

Funghi e tartufi, preparati o conservati

20031020

20031030

20031080

20032000

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20041010

20041099

20049050

20049091

20049098

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20051000

20052020

20052080

20054000

20055100

20055900

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta

20060031

20060035

20060038

20060099

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071091

20079993

Frutta e altre parti commestibili di piante

20081194

20081198

20081919

20081995

20081999

20082051

20082059

20082071

20082079

20082091  
20082099  
20083011  
20083039  
20083051  
20083059  
20084011  
20084021  
20084029  
20084039  
20086011  
20086031  
20086039  
20086059  
20086069  
20086079  
20086099  
20087011  
20087031  
20087039  
20087059  
20088011

20088031  
20088039  
20088050  
20088070  
20088091  
20088099  
20089923  
20089925  
20089926  
20089928  
20089936  
20089945  
20089946  
20089949  
20089953  
20089955  
20089961  
20089962  
20089968  
20089972  
20089974  
20089979  
20089999

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20091119

20091191

20091919

20091991

20091999

20092019

20092091

20093019

20093031

20093039

20093051

20093055

20093091

20093095

20093099

20094019

20094091

20098019

20098050

20098061

20098063

20098073  
20098079  
20098083  
20098084  
20098086  
20098097  
20099019  
20099029  
20099039  
20099041  
20099051  
20099059  
20099073  
20099079  
20099092  
20099094  
20099095  
20099096  
20099097  
20099098

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)

22060010

Fecce di vino; tartaro greggio

23070019

Materie vegetali e cascami vegetali

23089019

Prodotti agricoli (3)

Animali vivi della specie suina

01039110

01039211

01039219

Animali vivi delle specie ovina e caprina

01041030

01041080

01042090

Animali vivi delle specie domestiche di pollame

01051111

01051119

01051191

01051199

01051200

01051920

01051990

01059200

01059300



01059910

01059920

01059930

01059950

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

02031110

02031211

02031219

02031911

02031913

02031915

02031955

02031959

02032110

02032211

02032219

02032911

02032913

02032915

02032955

02032959

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

02041000

02042100

02042210

02042230

02042250

02042290

02042300

02043000

02044100

02044210

02044230

02044250

02044290

02044310

02044390

02045011

02045013

02045015

02045019

02045031

02045039

02045051

02045053

02045055

02045059

02045071

02045079

Carni e frattaglie commestibili

02071110

02071130

02071190

02071210

02071290

02071310

02071320

02071330

02071340

02071350

02071360

02071370

02071399

02071410

02071420

02071430

02071440

02071450

02071460

02071470

02071499

02072410

02072490

02072510

02072590

02072610

02072620

02072630

02072640

02072650

02072660

02072670

02072680

02072699

02072710

02072720

02072730

02072740

02072750  
02072760  
02072770  
02072780  
02072799  
02073211  
02073215  
02073219  
02073251  
02073259  
02073290  
02073311  
02073319  
02073351  
02073359  
02073390  
02073511  
02073515  
02073521  
02073523  
02073525  
02073531  
02073541

02073551

02073553

02073561

02073563

02073571

02073579

02073599

02073611

02073615

02073621

02073623

02073625

02073631

02073641

02073651

02073653

02073661

02073663

02073671

02073679

02073690

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

02090011

02090019

02090030

02090090

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

02101111

02101119

02101131

02101139

02101190

02101211

02101219

02101290

02101910

02101920

02101930

02101940

02101951

02101959

02101960

02101970

02101981

02101989  
02101990  
02109011  
02109019  
02109021  
02109029  
02109031  
02109039

Latte e crema di latte, concentrati

04029111  
04029119  
04029131  
04029139  
04029151  
04029159  
04029191  
04029199  
04029911  
04029919  
04029931  
04029939  
04029991  
04029999



Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04039051

04039053

04039059

04039061

04039063

04039069

Siero di latte, anche concentrato

04041048

04041052

04041054

04041056

04041058

04041062

04041072

04041074

04041076

04041078

04041082

04041084

Formaggi e latticini

04061020 (11)

04061080 (11)

04062090 (11)  
04063010 (11)  
04063031 (11)  
04063039 (11)  
04063090 (11)  
04064090 (11)  
04069001 (11)  
04069021 (11)  
04069050 (11)  
04069069 (11)  
04069078 (11)  
04069086 (11)  
04069087 (11)  
04069088 (11)  
04069093 (11)  
04069099 (11)

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

04070011  
04070019  
04070030

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi

04081180  
04081981

04081989

04089180

04089980

Miele naturale

04090000

Pomodori freschi o refrigerati

07020015 (12)

07020020 (12)

07020025 (12)

07020030 (12)

07020035 (12)

07020040 (12)

07020045 (12)

07020050 (12)

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

07070010 (12)

07070015 (12)

07070020 (12)

07070025 (12)

07070030 (12)

07070035 (12)

07070040 (12)

07070090

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07091010 (12)

07091020 (12)

07092000

07099039

07099075 (12)

07099077 (12)

07099079 (12)

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07112090

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

07129019

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

07141010

07141091

07141099

07142090

Agrumi, freschi o secchi

08051037 (2) (12)

08051038 (2) (12)

08051039 (2) (12)

08051042 (2) (12)

08051046 (2) (12)

08051082

08051084

08051086

08052011 (12)

08052013 (12)

08052015 (12)

08052017 (12)

08052019 (12)

08052021 (10) (12)

08052023 (10) (12)

08052025 (10) (12)

08052027 (10) (12)

08052029 (10) (12)

08052031 (12)

08052033 (12)

08052035 (12)

08052037 (12)

08052039 (12)

Uve, fresche o secche

08061021 (12)

08061029 (4) (12)

08061030 (12)

08061050 (12)

08061061 (12)

08061069 (12)

08061093

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

08091020 (12)

08091030 (12)

08091040 (12)

08092011 (12)

08092021 (12)

08092031 (12)

08092039 (12)

08092041 (12)

08092049 (12)

08092051 (12)

08092059 (12)

08092061 (12)

08092069 (12)

08092071 (12)

08092079 (12)

08093021 (12)

08093029 (12)

08093031 (12)

08093039 (12)

08093041 (12)

08093049 (12)

08094020 (12)

08094030 (12)

Altre frutta fresche

08101010

08101080

08102010

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

08111011

08111019

Frumento (grano) e frumento segalato

10011000

10019091

10019099

Segala

10020000

Orzo

10030010

10030090

Avena

10040000

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

10089010

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

11010011

11010015

11010090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11021000

11029010

11029030

11029090

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

11031110

11031190

11031200

11031910

11031930

11031990

11032100

11032910



11032920

11032930

11032990

Cereali altrimenti lavorati

11041110

11041190

11041210

11041290

11041910

11041930

11041990

11042110

11042130

11042150

11042190

11042199

11042220

11042230

11042250

11042290

11042292

11042299

11042911

11042915

11042919

11042931

11042935

11042939

11042951

11042955

11042959

11042981

11042985

11042989

11043010

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

11062010

11062090

Malto, anche torrefatto

11071011

11071019

11071091

11071099

11072000

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero

12129120

12129180

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

15010019

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati

15091010

15091090

15099000

Altri oli e loro frazioni

15100010

15100090

Degras

15220031

15220039

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

16010091

16010099

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16021000

16022090

16023211

16023921

16024110

16024210

16024911

16024913

16024915

16024919

16024930

16024950

16024990

16025031

16025039

16025080

16029010

16029041

16029051

16029069

16029074

16029078

16029098

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17021100

17021900

Paste alimentari anche cotte o farcite

19022030

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071099

20079190

20079991

20079998

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20082011

20082031

20083019

20083031

20083079

20083091

20083099

20084019

20084031

20085011

20085019

20085031

20085039

20085051

20085059

20086019

20086051

20086061

20086071

20086091  
20087019  
20087051  
20088019  
20089216  
20089218  
20089921  
20089932  
20089933  
20089934  
20089937  
20089943

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20091111  
20091911  
20092011  
20093011  
20093059  
20094011  
20095010  
20095090  
20098011

20098032

20098033

20098035

20099011

20099021

20099031

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

21069051

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati;

22041019 (11)

22041099 (11)

22042110

22042181

22042182

22042198

22042199

22042910

22042958

22042975

22042998

22042999

22043010

22043092 (12)

22043094 (12)

22043096 (12)

22043098 (12)

Alcole etilico non denaturato

22082040

Crusche, staccature e altri residui

23023010

23023090

23024010

23024090

Panelli e altri residui solidi

23069019

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

23091013

23091015

23091019

23091033

23091039

23091051

23091053

23091059

23091070

23099033



23099035

23099039

23099043

23099049

23099051

23099053

23099059

23099070

#### Albumine

35021190

35021990

35022091

35022099

#### Prodotti agricoli (4)

##### Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04031051

04031053

04031059

04031091

04031093

04031099

04039071

04039073

04039079

04039091

04039093

04039099

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

04052010

04052030

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche

13022010

13022090

Margarina

15171010

15179010

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17025000

17029010

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

17041011

17041019

17041091

17041099

17049010

17049030

17049051

17049055

17049061

17049065

17049071

17049075

17049081

17049099

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

18061015

18061020

18061030

18061090

18062010

18062030

18062050

18062070

18062080

18062095

18063100

18063210

18063290

18069011

18069019

18069031

18069039

18069050

18069060

18069070

18069090

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini

19011000

19012000

19019011

19019019

19019099

Paste alimentari anche cotte o farcite

19021100

19021910

19021990

19022091

19022099

19023010

19023090

19024010

19024090

Tapioca and suoi succedanei

19030000

Preparazioni alimentari

19041010

19041030

19041090

19042010

19042091

19042095

19042099

19049010

19049090

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

19051000

19052010

19052030

19052090

19053011

19053019

19053030

19053051

19053059

19053091

19053099

19054010

19054090

19059010

19059020

19059030

19059040

19059045

19059055

19059060

19059090

Ortaggi e legumi, frutta

20019040

Altri ortaggi e legumi

20041091

Altri ortaggi e legumi

20052010

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20089985

20089991

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20098069

Estratti, essenze e concentrati, di caffè

21011111

21011119

21011292

21011298

21012098

21013011

21013019

21013091

21013099

Lieviti (vivi o morti);

21021010

21021031

21021039

21021090

21022011

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

21032000

Gelati

21050010

21050091

21050099

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

21061020

21061080

21069010

21069020

21069098

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate

22029091

22029095

22029099

Aceti commestibili e loro sucedanei commestibili

22090011

22090019

22090091

22090099

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati

29054300

29054411

29054419

29054491

29054499

29054500

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli

33021010



33021021

33021029

Agenti d'apprettatura o di finitura

38091010

38091030

38091050

38091090

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

38246011

38246019

38246091

38246099

Prodotti agricoli (5)

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031015 (11)

06031029 (11)

06031051 (11)

06031065 (11)

06039000 (11)

Frutta anche cotta in acqua o al vapore

08111090 (11)

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20084051 (11)

20084059 (11)

20084071 (11)

20084079 (11)

20084091 (11)

20084099 (11)

20085061 (11)

20085069 (11)

20085071 (11)

20085079 (11)

20085092 (11)

20085094 (11)

20085099 (11)

20087061 (11)

20087069 (11)

20087071 (11)

20087079 (11)

20087092 (11)

20087094 (11)

20087099 (11)

20089259 (11)

20089272 (11)

20089274 (11)

20089278 (11)

20089298 (11)

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20091199 (11)

20094030 (11)

20097011 (11)

20097019 (11)

20097030 (11)

20097091 (11)

20097093 (11)

20097099 (11)

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

22042179 (11)

22042180 (11)

22042183 (11)

22042184 (11)

Prodotti agricoli (6)

Animali vivi della specie bovina

01029005

01029021

01029029

01029041

01029049

01029051

01029059

01029061

01029069

01029071

01029079

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

Carni di animali della specie bovina, congelate

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina

02061095

02062991

02062999

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

02102010

02102090

02109041

02109049

02109090

Latte e crema di latte, concentrati

04021011

04021019

04021091

04021099

04022111

04022117

04022119

04022191

04022199

04022911

04022915

04022919

04022991

04022999

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04039011

04039013

04039019

04039031

04039033

04039039

Siero di latte, anche concentrato

04041002

04041004

04041006

04041012

04041014

04041016

04041026

04041028

04041032

04041034

04041036

04041038

04049021

04049023

04049029

04049081

04049083

04049089

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

04051011

04051030

04051050

04051090

04052090

04059010

04059090

Fiori e boccioli di fiori recisi

06031011

06031013

06031021

06031025

06031053

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07099060

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07104000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07119030

Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

08030019

Agrumi, freschi o secchi:

08051001 (12)

08051005 (12)

08051009 (12)

08051011 (12)

08051015 (2)

08051019 (2)

08051021 (2)

08051025 (12)

08051029 (12)

08051031 (12)

08051033 (12)

08051035 (12)

08051037 (9) (12)

08051038 (9) (12)

08051039 (9) (12)

08051042 (9) (12)

08051044 (12)

08051046 (9) (12)

08051051 (2)

08051055 (2)



08051059 (2)

08051061 (2)

08051065 (2)

08051069 (2)

08053020 (2)

08053030 (2)

08053040 (2)

Uve, fresche o secche

08061040 (12)

Mele, pere e cotogne, fresche

08081051 (12)

08081053 (12)

08081059 (12)

08081061 (12)

08081063 (12)

08081069 (12)

08081071 (12)

08081073 (12)

08081079 (12)

08081092 (12)

08081094 (12)

08081098 (12)

08082031 (12)

08082037 (12)

08082041 (12)

08082047 (12)

08082051 (12)

08082057 (12)

08082067 (12)

#### Granturco

10051090

10059000

#### Riso

10061010

10061021

10061023

10061025

10061027

10061092

10061094

10061096

10061098

10062011

10062013  
10062015  
10062017  
10062092  
10062094  
10062096  
10062098  
10063021  
10063023  
10063025  
10063027  
10063042  
10063044  
10063046  
10063048  
10063061  
10063063  
10063065  
10063067  
10063092  
10063094  
10063096

10063098

10064000

Sorgo da granella

10070010

10070090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11022010

11022090

11023000

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

11031310

11031390

11031400

11032940

11032950

Cereali altrimenti lavorati

11041950

11041991

11042310

11042330

11042390

11042399

11043090

Amidi e fecole; inulina

11081100

11081200

11081300

11081400

11081910

11081990

11082000

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

11090000

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

16025010

16029061

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro

17011110

17011190

17011210

17011290

17019100

17019910

17019990

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17022010

17022090

17023010

17023051

17023059

17023091

17023099

17024010

17024090

17026010

17026090

17029030

17029050

17029060

17029071

17029075

17029079

17029080

17029099

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

20019030

Pomodori preparati o conservati

20021010

20021090

20029011

20029019

20029031

20029039

20029091

20029099

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20049010

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20056000

20058000

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071010

20079110

20079130

20079910

20079920

20079931

20079933

20079935

20079939

20079951

20079955

20079958

Frutta ed altre parti commestibili di piante

20083055

20083075

20089251

20089276

20089292

20089293

20089294

20089296

20089297

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20094093

20096011 (12)

20096019 (12)

20096051 (12)

20096059 (12)



20096071 (12)

20096079 (12)

20096090 (12)

20098071

20099049

20099071

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

21069030

21069055

21069059

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati;

22042194

22042962

22042964

22042965

22042983

22042984

22042994

Vermut ed altri vini di uve fresche

22051010

22051090

22059010

22059090

Alcole etilico non denaturato

22071000

22072000

Alcole etilico non denaturato

22084010

22084090

22089091

22089099

Crusche, staccature ed altri residui

23021010

23021090

23022010

23022090

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

23031011

Destrina e altri amidi e fecole modificati

35051010

35051090

35052010

35052030

35052050

35052090

Prodotti agricoli (7)

## Formaggi e latticini

04062010

04064010

04064050

04069002

04069003

04069004

04069005

04069006

04069007

04069008

04069009

04069012

04069014

04069016

04069018

04069019

04069023

04069025

04069027

04069029

04069031

04069033  
04069035  
04069037  
04069039  
04069061  
04069063  
04069073  
04069075  
04069076  
04069079  
04069081  
04069082  
04069084  
04069085

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

22041011  
22041091  
22042111  
22042112  
22042113  
22042117  
22042118  
22042119

22042122  
22042124  
22042126  
22042127  
22042128  
22042132  
22042134  
22042136  
22042137  
22042138  
22042142  
22042143  
22042144  
22042146  
22042147  
22042148  
22042162  
22042166  
22042167  
22042168  
22042169  
22042171

22042174

22042176

22042177

22042178

22042187

22042188

22042189

22042191

22042192

22042193

22042195

22042196

22042197

22042912

22042913

22042917

22042918

22042942

22042943

22042944

22042946

22042947

22042948

22042971

22042972

22042981

22042982

22042987

22042988

22042989

22042991

22042992

22042993

22042995

22042996

22042997

Alcole etilico non denaturato

22082012

22082014

22082026

22082027

22082062

22082064

22082086

22082087

22083011

22083019

22083032

22083038

22083052

22083058

22083072

22083078

22089041

22089045

22089052



## Note

- (1) (16/5-15/9)
  - (2) (1/6-15/10)
  - (3) (1/1-31/5) esclusa la varietà Imperatore
  - (4) varietà Imperatore o (1/6-31/12)
  - (5) (1/1-31/3)
  - (6) (1/10-31/12)
  - (7) (1/4-31/12)
  - (8) (1/1-30/9)
  - (9) (16/10-31/5)
  - (10) (16/9-15/5)
  - (11) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, il fattore di crescita annua (fca) sarà applicato annualmente alle rispettive quantità di base.
  - (12) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, l'intero dazio specifico è esigibile nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo di entrata corrispondente.
-

## APPENDICE 8

Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5,  
del presente allegato

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (1)

Codice NC 96

Pesci vivi

03011090

03019200

03019911

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021200

03023110

03023210

03023310

03023911

03023919

03026600

03026921

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03031000

03032200

03034111

03034113

03034119  
03034212  
03034218  
03034232  
03034238  
03034252  
03034258  
03034311  
03034313  
03034319  
03034921  
03034923  
03034929  
03034941  
03034943  
03034949  
03037600  
03037921  
03037923  
03037929

Filetti e altre carni di pesci

03041013

03042013

Paste alimentari anche cotte o farcite

19022010

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (2)

Pesci vivi

03019110

03019300

03019919

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021110

03021900

03022110

03022130

03022200

03026200

03026300

03026520

03026550

03026590

03026911

03026919

03026931

03026933

03026941

03026945

03026951

03026985

03026986

03026992

03026999

03027000

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03032110

03032900

03033110

03033130

03033300

03033910

03037200

03037300

03037520

03037550  
03037590  
03037911  
03037919  
03037935  
03037937  
03037945  
03037951  
03037960  
03037962  
03037983  
03037985  
03037987  
03037992  
03037993  
03037994  
03037996  
03038000

Filetti e altre carni di pesci

03041019  
03041091  
03042019

03042021

03042029

03042031

03042033

03042035

03042037

03042041

03042043

03042061

03042069

03042071

03042073

03042087

03042091

03049010

03049031

03049039

03049041

03049045

03049057

03049059

03049097

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

03054200

03055950

03055970

03056300

03056930

03056950

03056990

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

03061110

03061190

03061210

03061290

03061310

03061390

03061410

03061430

03061490

03061910

03061990

03062100

03062210



03062291

03062299

03062310

03062390

03062410

03062430

03062490

03062910

03062990

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi

03071090

03072100

03072910

03072990

03073110

03073190

03073910

03073990

03074110

03074191

03074199

03074901

03074911  
03074918  
03074931  
03074933  
03074935  
03074938  
03074951  
03074959  
03074971  
03074991  
03074999  
03075100  
03075910  
03075990  
03079100  
03079911  
03079913  
03079915  
03079918  
03079990

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041100

16041390

16041511

16041519

16041590

16041910

16041950

16041991

16041992

16041993

16041994

16041995

16041998

16042005

16042010

16042030

16043010

16043090

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

16051000

16052010

16052091

16052099

16053000

16054000

16059011

16059019

16059030

16059090

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (3)

Pesci vivi

03019190

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021190

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03032190

Filetti e altre carni di pesci

03041011

03042011

03042057

03042059

03049047

03049049

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041311

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (4)

Pesci vivi

03019990

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03022190

03022300

03022910

03022990

03023190

03023290

03023390

03023991

03023999

03024005

03024098

03025010

03025090

03026110

03026130

03026190

03026198  
03026405  
03026498  
03026925  
03026935  
03026955  
03026961  
03026975  
03026987  
03026991  
03026993  
03026994  
03026995

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03033190  
03033200  
03033920  
03033930  
03033980  
03034190  
03034290  
03034390

03034990

03035005

03035098

03036011

03036019

03036090

03037110

03037130

03037190

03037198

03037410

03037420

03037490

03037700

03037931

03037941

03037955

03037965

03037971

03037975

03037991

03037995

Filetti e altre carni di pesci

03041031

03041033

03041035

03041038

03041094

03041096

03041098

03042045

03042051

03042053

03042075

03042079

03042081

03042085

03042096

03049005

03049020

03049027

03049035

03049038



03049051

03049055

03049061

03049065

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

03051000

03052000

03053011

03053019

03053030

03053050

03053090

03054100

03054910

03054920

03054930

03054945

03054950

03054980

03055110

03055190

03055911

03055919

03055930

03055960

03055990

03056100

03056200

03056910

03056920

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

03061330

03061930

03062331

03062339

03062930

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041210

16041291

16041299

16041412

16041414

16041416

16041418

16041490

16041931

16041939

16042070

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (5)

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03026965

03026981

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03037810

03037890

03037981

Filetti e altre carni di pesci

03042083

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041319

16041600

16042040

16042050

16042090

## **APPENDICE 9**

### **Paesi in via di sviluppo vicini**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 13, del presente allegato, l'espressione "paesi in via di sviluppo vicini appartenenti a un'entità geografica coerente" si riferisce ai seguenti paesi:

Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;

Caraibi: Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela

## APPENDICE 10

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1° ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): - altri: -- altri: --- altri: ---- altri: ----- altri:
1806 10 30	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65% e inferiore all'80%

1806 10 90	<p>Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:</li> <li>-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore all'80%</li> </ul>
1806 20 95	<p>Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:</li> <li>-- altre:</li> <li>--- altre</li> </ul>
1901 90 99	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-altri:</li> <li>-- altri:</li> <li>--- altri</li> </ul>

2101 12 98	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>- estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè:</p> <p>-- preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:</p> <p>--- altri</p>
2101 20 98	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>- estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di tè o mate:</p> <p>-- preparazioni:</p> <p>--- altri</p>
2106 90 59	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove</p> <p>-altre:</p> <p>-- sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:</p> <p>--- altri:</p> <p>---- altri</p>

2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove -altre: -- altre: --- altre
<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: -dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: ---- altre: ----- altre

---



## APPENDICE 11

**Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1° gennaio 2010 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano**

<b>Codice NC</b>	<b>Descrizione</b>
Ex 1006	Riso diverso dal riso del codice 1006 10 10

## APPENDICE 12

### **Paesi e territori d'oltremare:**

Ai sensi del presente allegato, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
  - Groenlandia.
2. Territori d'oltremare della Repubblica francese:
  - Nuova Caledonia e dipendenze,
  - Polinesia francese,
  - Terre australi e antartiche francesi,
  - Isole Wallis e Futuna.
3. Collettività territoriali della Repubblica francese:
  - Mayotte,
  - Saint Pierre e Miquelon.

4. Territori d'oltremare del Regno dei Paesi:

- Aruba,
- Antille Olandesi:
  - Bonaire,
  - Curaçao,
  - Saba,
  - Sint Eustatius,
  - Sint Maarten.

5. Paesi e territori d'oltremare britannici:

- Anguilla,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia australe e Sandwich australi,
- Montserrat,
- Pitcairn,

- Sant'Elena, Isole dell'Ascensione, Tristan da Cunha
  - Territori dell'Antartico britannico,
  - Territorio britannico dell'Oceano Indiano,
  - Turks e Caicos,
  - Isole Vergini britanniche.
-